



*Comune di Marino*

*Città metropolitana di Roma Capitale*

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE  
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE  
A MERCATI**

**(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.03.2021

## **Indice**

**Articolo 1- Oggetto del canone**

**Articolo 2- Disposizioni generali**

**Articolo 3 - Presupposto del canone**

**Articolo 4 – Soggetto passivo**

**Articolo 5- Definizioni**

**Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa**

**Articolo 7- Luoghi e orari di svolgimento dei mercati**

**Articolo 8- Rilascio dell'autorizzazione e della concessione**

**Articolo 9 – Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

**Articolo 10- Riduzioni e maggiorazioni**

**Articolo 11- Versamento del canone**

**Articolo 12 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

**Articolo 13 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

**Articolo 14- Occupazioni abusive**

**Articolo 15 – Sanzioni ed indennità di occupazione**

**Articolo 16 – Rateazioni**

**Articolo 17- Rimborsi**

**Articolo 18- Contenzioso**

**Articolo 19- Trattamento dei dati personali**

**Articolo 20- Norme transitorie**

**Articolo 21- Affidamento a terzi**

**Articolo 22- Posteggi fuori mercato**

**Articolo 23- Disposizioni finali**

## **Art. 1 - Oggetto del canone**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Marino.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 art. 1 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della richiamata Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Art.2 Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Art. 3 Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

## **Art. 4 Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Art. 5 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad entrambi e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree

private di cui il comune abbia la disponibilità attrezzate o meno, coperte o scoperte; Il commercio su aree pubbliche pubbliche può essere esercitato:

- mediante l'uso di posteggi dati in concessione, nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico di durata decennale rilasciata dal Dirigente del Settore competente ed è rinnovabile compatibilmente con la normativa vigente in materia.

- in forma itinerante sul territorio nazionale, fatte salve le zone vietate, con i mezzi mobili previsti dal D.Lsg. 285/1992.

- c) per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata prevalentemente all'esercizio dell'attività, per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per *posteggio fuori mercato*: il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente ed isolatamente;
- f) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- g) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- h) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- i) per *presenze in un mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale, purchè la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia;
- j) per *fiera*: la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura dell'Ente, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali l'Ente abbia la disponibilità, di operatori ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;
- k) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante o i suoi aventi causa;
- l) per *spunta*: l'attività di assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, in un mercato durante il periodo di non

utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi,

m) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

#### **Art. 6 Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti per la sua salvaguardia.

#### **Art. 7- Luoghi e orari di svolgimento dei mercati**

1. Per le modalità di svolgimento, caratteristiche ed orari dei mercati si rinvia al vigente regolamento comunale per lo svolgimento delle attività di commercio sulle aree pubbliche.
2. Gli operatori possono accedere all'area mercatale a partire da due ore prima dell'inizio dell'orario di vendita. L'orario di vendita è dalle ore 7.30 alle ore 13.30. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 8:00.
3. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo non inferiore a mt. 2,20, misurata nella parte più bassa e non sporgenti oltre un metro dall'area di vendita assegnata, senza invadere gli spazi altrui.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l'eccezione per i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati coincidenti con tali festività potranno essere anticipati.

#### **Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione e della concessione**

1. La procedura per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico finalizzate all'esercizio del commercio sulle aree mercatali e nell'ambito delle fiere è disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia ed è rimessa al Dirigente SUAP.

## **Art. 9 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 3 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria.

## **Art. 10 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista in favore dei venditori ambulanti dal Regolamento sul canone unico patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria.

### **Art. 11 - Versamento del canone**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto, di norma, in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore ad euro 500,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
7. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 6.

### **Art. 12 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di

forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.

6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività commerciale per atto tra vivi, a seguito di cessione di proprietà, di usufrutto o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti normativamente previsti effettuati in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al pagamento del canone per la stessa, di ogni altro tributo nonché di eventuali sanzioni amministrative irrogate non siano stati interamente assolti. Il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine di scadenza previsto nell'atto di concessione originaria. La presentazione della comunicazione o della SCIA deve essere effettuata da parte del subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell'atto e determina d'ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione e della concessione nei confronti del subentrante, a condizione che:

a) sia provato l'effettivo trasferimento;

b) il subentrante sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali normativamente previsti;

c) l'attività sia stata effettivamente esercitata, anche in modo non continuativo, dal dante causa ovvero da un gestore, attraverso un contratto di affitto di azienda, per almeno novanta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività medesima, a seguito di rilascio dei titoli abilitativi ovvero dal momento in cui il dante causa è subentrato al precedente titolare.

7. In caso di mancata presentazione della comunicazione o della SCIA, corredata di tutta la documentazione occorrente, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto, entro il termine di novanta giorni dalla stipula dell'atto tra vivi, l'occupazione è da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento con conseguente applicazione delle relative sanzioni ed indennità. Parimenti, in caso di subingresso per causa di morte, il soggetto che succede può continuare a svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche dichiarando il possesso dei requisiti normativamente previsti entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, mediante presentazione al SUAP di comunicazione o di SCIA unica. La presentazione della comunicazione o SCIA unica determina, d'ufficio, la reintestazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

### **Art. 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alla scadenza stabilita determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

## **Art. 14 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
  - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
  - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza o dalla rinuncia.
  - d. risultano prive della concessione da rilasciarsi in subingresso ai sensi dell'art. 12 comma 6 del presente regolamento.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da processo verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione pari al canone dovuto maggiorato del 50%;
  - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, né superiore al doppio dello stesso;
  - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa occupazione fosse stata regolarmente autorizzata, considerando permanenti le occupazioni realizzate con manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee, ossia quelle relative a mercati giornalieri, le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a. al pagamento dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria;
  - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
  - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati a titolo di sanzione amministrativa accessoria.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata previa apposita istanza e rilascio dell'atto di concessione.
7. Per le occupazioni, il verbale di accertamento costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme a titolo di indennità e di sanzione amministrativa pecuniaria. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019

il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Art. 15 - Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La sanzione non potrà, comunque, essere inferiore ad Euro € 25,00 né maggiore di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso di accertamento nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27.12.2019.
2. L'omesso versamento delle somme richieste nell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dal presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
5. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

### **Art. 16 - Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

#### **Art. 17 - Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

#### **Art. 18 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 19 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE (GDPR) e del DLgs 196 del 30 giugno 2003.

#### **Art. 20 - Norme transitorie**

1. Il Regolamento per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2017 T. O. S. A. P. (Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) Regolamento comunale recante il rilascio delle autorizzazioni e concessioni del suolo pubblico, nonché la deliberazione tariffaria n.282 approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale in data 01/12/2005, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nel caso di gestione esternalizzata, la gestione e riscossione del canone unico patrimoniale è affidata fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

### **Art. 21 – Affidamento a terzi**

Il Comune di Marino ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

### **Art. 22 Posteggi fuori mercato**

1. Per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi situati fuori mercato, si rinvia a quanto stabilito nel Piano Chioschi e relativo regolamento.
2. In relazione alle strutture e manufatti già esistenti, tutte le procedure amministrative connesse alle attività disciplinate dal Testo Unico del Commercio, ivi comprese quelle riguardanti il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico o del rinnovo della stessa, sono rimesse allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), che si farà carico di ricevere i dovuti pareri dagli Uffici di direzione interessati, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla Legge Regionale n.22 del 6 novembre 2019.

### **Art. 23 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160 e dai regolamenti vigenti in materia.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e produce effetti a decorrere dal 1 gennaio 2021, così come disposto dalla Legge 27 dicembre 2019 n.160.